

Delibera n. 79/99

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA D) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N.
481 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AGEA SPA**

L'AUTORITA'

Nella riunione del 26 maggio 1999,

Visto l'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto il punto 1, lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/93);

Visto il Regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la delibera dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 14/99, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Agea Spa;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Agea Spa" (PROT.AU/99/119);

Considerato quanto segue:

1. Premessa

L'Azienda gas energia e ambiente di Ferrara (di seguito Agea), con sede legale in via Bologna 13/a, 44100 Ferrara, concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Ferrara e Bondeno, ha addebitato, ai soli utenti del Comune di Bondeno, per un periodo compreso tra il 1993 e il 1997, lire quattromila a bolletta con la causale "spese di riscossione".

L’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato (di seguito: Upica) di Ferrara rilevava l’irregolarità del sopraccitato addebito in sede di verifica del calcolo del costo standard, ai sensi del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell’8 agosto 1994.

Con lettera in data 20 marzo 1997, l’Upica di Ferrara diffidava Agea a sospendere l’addebito e a restituire all’utenza le somme indebitamente percepite.

Con lettera in data 19 novembre 1997 (prot. 1954 VI-5), l’Upica di Ferrara segnalava all’Autorità che Agea aveva nel frattempo sospeso tale addebito, senza peraltro provvedere al rimborso all’utenza delle somme indebitamente percepite.

2. Descrizione del caso

A seguito della segnalazione richiamata in premessa, i competenti uffici dell’Autorità hanno effettuato richieste di informazioni e, su istanza di Agea, hanno tenuto un incontro in data 14 gennaio 1998 con suoi rappresentanti. Nel corso di tale incontro Agea precisava che l’addebito di lire quattromila era stato imputato semplicemente mantenendo un onere in precedenza già imposto dallo stesso Comune di Bondeno, durante la gestione in economia del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale. Tale onere serviva a compensare, in parte, Agea dei rilevanti costi relativi alla gestione del servizio di distribuzione gas nel Comune. L’azienda deve infatti riconoscere mensilmente al Comune, secondo modalità precise nel contratto di concessione, una consistente somma fissata nel 22,15% del costo di acquisizione della materia prima gas da Snam Spa, pari a circa 700 milioni di lire annue. Agea precisava di aver sollecitamente provveduto a sospendere l’addebito a seguito della diffida dell’Upica e rendeva noto altresì di versare in quel momento in una situazione di estrema incertezza, essendo in attesa dell’esito del lodo arbitrale istituito a seguito della sua richiesta di revisione o risoluzione del contratto per sopraggiunta eccessiva onerosità. Agea dichiarava pertanto la sua disponibilità a procedere al rimborso non appena fosse stato noto l’esito del lodo arbitrale.

Con lettera in data 18 giugno 1998 (prot. 1574) Agea trasmetteva all’Autorità l’esito del lodo arbitrale che negava la revisione o risoluzione del contratto, in quanto la sua onerosità derivava sostanzialmente dall’applicazione di una clausola del contratto di concessione, conosciuta al momento della sua sottoscrizione, e non dipendeva dal verificarsi di elementi nuovi straordinari e imprevedibili in seguito sopravvenuti.

3. Svolgimento del procedimento

A fronte degli esiti delle sopra richiamate verifiche preliminari, gli uffici dell’Autorità hanno verificato che nel frattempo Agea non aveva ancora effettuato alcun rimborso; quindi, con delibera 18 febbraio 1999, n. 14/99, l’Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell’ambito di tale istruttoria Agea ha presentato una memoria scritta, richiedendo, nel contempo, la convocazione di un’audizione finale avanti l’Autorità a norma dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento approvato dall’Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97.

Nell’audizione, tenuta presso gli uffici dell’Autorità in data 11 maggio 1999, Agea ha ribadito le argomentazioni esposte nella documentazione inviata in precedenza: in particolare è stata sottolineata la situazione di difficoltà in cui si trova l’azienda, dovuta all’eccessivo ammontare che deve corrispondere al Comune di Bondeno e all’impossibilità di rivedere il contratto o rescinderlo. L’azienda ha in ogni caso riconfermato la disponibilità a procedere al rimborso come risulta dalla trascrizione dell’audizione dell’11 maggio 1999 allegata alla soprarichiamata proposta di delibera.

4. Risultanze istruttorie

4.1 Argomentazioni da parte di Agea

Agea, a supporto della propria posizione, espone, in sintesi, le seguenti due argomentazioni:

- a) Agea ha applicato l’addebito di lire quattromila per ogni bolletta in quanto già in precedenza il Comune di Bondeno aveva riscosso dagli utenti la somma di lire quattromila per ogni bolletta per oneri di amministrazione e incasso. Il Comune di Bondeno ha riscosso la sopracitata somma sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’esercizio e distribuzione gas metano, approvato con delibera del consiglio comunale n. 135 del 3 novembre 1977. Lo stesso Regolamento ora disciplina i rapporti tra Agea e gli utenti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del pubblico servizio di distribuzione a mezzo rete urbana del gas metano nel capoluogo e nelle frazioni di S. Bianca, Scorticino, Gavello e Burana, stipulata in data 30 giugno 1992 tra il Comune di Bondeno e Agea, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale. Agea ha pertanto maturato il convincimento che la riscossione delle quattromila lire per bolletta fosse legittima e rappresentasse un uso legale e consueto nella gestione organizzativa del servizio, in quanto l’articolo 42 del Regolamento per l’esercizio e distribuzione gas metano testualmente recita: “Per quanto non previsto dal presente

Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti”.

- b) Nell’offerta formulata per ottenere l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas da parte del Comune di Bondeno, Agea ha considerato l’apporto dei ricavi ottenibili dall’addebito di lire quattromila a bolletta già imposto dal Comune. La successiva sospensione dell’addebito ha comportato un peggioramento significativo dei conti relativi alla gestione del servizio; il rimborso comporterebbe un ulteriore aggravamento di tali condizioni.

5. Valutazione giuridica

Sulla base degli elementi sviluppati nell’ambito del presente procedimento, per quanto concerne le argomentazioni adottate da Agea si può affermare quanto segue:

- con riferimento alla argomentazione sub paragrafo 4.1, lettera a): la disciplina della metodologia tariffaria stabilisce in modo inequivoco che le spese di riscossione sono incluse nella componente tariffaria: infatti, secondo la metodologia definita dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 23 dicembre 1993, n. 16, le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana sono determinate tenendo conto di tutti i costi aziendali. Pertanto, essendo compreso nelle tariffe anche il costo per la spedizione delle bollette, non è applicabile da parte delle aziende distributrici alcun addebito aggiuntivo a tale titolo. L’addebito di quattromila lire da parte di Agea, come confermato anche dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 novembre 1996, non può in alcun modo essere considerato un uso vigente e costituisce pertanto un mancato rispetto delle condizioni previste dalla metodologia tariffaria;
- con riferimento alla argomentazione sub paragrafo 4.1, lettera b): le particolari condizioni in cui versa l’azienda, il forte corrispettivo che essa deve corrispondere al Comune di Bondeno in base al contratto di concessione, non costituiscono elementi che possano tradursi in alcun modo in condizioni tariffarie imposte all’utente diverse da quelle determinate dall’applicazione della metodologia tariffaria.

6. Definizione del caso

Si deve dunque ritenere che:

- a) la determinazione dell’importo complessivo da imporre in bolletta all’utenza deve discendere dalla corretta applicazione della disciplina tariffaria vigente; all’utenza non può essere pertanto addebitata in aggiunta nessuna altra voce, a nessun titolo, fatte salve quelle espressamente previste dalla metodologia tariffaria;

b) Agea ha adottato, nella fissazione degli importi delle bollette nel periodo compreso tra il 1993 e il 1997 una interpretazione contraria a quanto indicato nel punto precedente; ciò ha determinato di conseguenza esborsi maggiori del dovuto a carico degli utenti nel periodo indicato. Il mancato rimborso da parte dell'azienda configura quindi un comportamento attuale lesivo dei diritti degli utenti del Comune di Bondeno.

Ritenuto sulla base di quanto sopra riportato e descritto che Agea debba provvedere al rimborso delle somme indebitamente percepite dall'utenza;

Su proposta del prof. Giuseppe Ammassari, nella sua posizione di Relatore,

ORDINA

all'Azienda gas energia e ambiente Spa, con sede legale in via Bologna 13/a, 44100 Ferrara, di provvedere agli adempimenti necessari per il rimborso agli utenti del servizio di distribuzione del gas del Comune di Bondeno delle somme indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 1993 e il 1997, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 14 novembre 1995 n. 481;

DELIBERA

Di comunicare il presente provvedimento all'Azienda gas energia e ambiente Spa, con sede legale in via Bologna 13/a, 44100 Ferrara, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di richiedere all'Azienda gas energia e ambiente Spa l'invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas del piano di rimborso agli utenti del servizio di distribuzione del gas del Comune di Bondeno delle somme indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 1993 e il 1997, fissando in 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, il termine per tale invio;

Di informare, altresì, la società Agea Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995 n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del medesimo provvedimento.